

## **Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)**

### **Modifica del 12 giugno 2009**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2008<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2 lett. b<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> In particolare, fissa:

<sup>bis</sup>. prescrizioni per l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere;

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Essa si applica se altre leggi federali o trattati internazionali non contengono disposizioni che vanno oltre la presente legge o che vi derogano. L'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere è disciplinata dalla presente legge.

*Art. 3 lett. d, e, p e q*

Ai sensi della presente legge si intende con:

- d. *immissione in commercio*: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio:
1. l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale,
  2. l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio,
  3. la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi,
  4. l'offerta di un prodotto;

<sup>1</sup> FF 2008 6385

<sup>2</sup> RS 946.51

- e. *Concerne soltanto il testo tedesco.*
- p. *sorveglianza del mercato*: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche;
- q. *informazione sul prodotto*: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza.

*Art. 4 cpv. 3, 4 lett. e, 5 e 6*

<sup>3</sup> Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora:

- a. *Concerne soltanto il testo francese.*
- b. *Concerne soltanto il testo francese.*
- c. siano conformi al principio di proporzionalità.

<sup>4</sup> Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione:

- e. *Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>5</sup> Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti:

- a. le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere;
- b. l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute;
- c. se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.

<sup>6</sup> L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.

*Art. 4a*                    Elaborazione delle prescrizioni tecniche concernenti l'informazione sul prodotto

<sup>1</sup> Le prescrizioni tecniche concernenti l'informazione sul prodotto sono elaborate secondo i principi seguenti:

- a. l'informazione sul prodotto è redatta in almeno una lingua ufficiale svizzera; l'utilizzazione di simboli è permessa se garantisce un'informazione sufficiente;

- b. per le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo, incluse le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, può essere richiesta la redazione in più di una lingua ufficiale svizzera o perlomeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

<sup>2</sup> Per determinati prodotti, l'informazione sul prodotto può eccezionalmente essere redatta in un'altra lingua, a condizione che tale informazione risulti sufficiente e inequivocabile.

<sup>3</sup> Per i seguenti prodotti importati può essere richiesta l'indicazione di una persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera:

- a. prodotti soggetti a omologazione;
- b. sostanze soggette all'obbligo di notifica o sostanze e preparati soggetti all'obbligo di annuncio secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;
- c. prodotti soggetti a un'imposta speciale di consumo.

*Art. 5, rubrica e cpv. 3*

Elaborazione delle prescrizioni tecniche sulle procedure  
per l'immissione in commercio

<sup>3</sup> Per i prodotti soggetti a omologazione già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti, vanno previste semplificazioni, segnatamente per quanto riguarda la perizia, e applicati emolumenti ridotti.

*Art. 5a* Elaborazione delle prescrizioni tecniche sull'istallazione,  
la messa in servizio e l'impiego

Le prescrizioni tecniche sull'istallazione, la messa in servizio e l'impiego di un prodotto non possono prevedere esigenze in contrasto con le esigenze per l'immissione in commercio del prodotto o che richiedano una modifica strutturale dello stesso.

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può:

- a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi;
- b. incaricare l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.

*Art. 11, frase introduttiva e lett. a*

Se prescrizioni rinviano a norme tecniche o se è previsto un tale rinvio, il Consiglio federale o un'autorità da esso designata può, in vista dell'elaborazione di norme tecniche:

- a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a organismi internazionali di normazione o ad altre organizzazioni partecipanti al processo di elaborazione delle norme;

*Art. 14 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Con l'intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente:

- e. il rilascio di mandati a organismi internazionali di normazione e a organismi internazionali di accreditamento secondo gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 11 lettera a;

*Art. 16 cpv. 2, secondo periodo*

*Abrogato*

## **Capitolo 3a:**

### **Immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

*Art. 16a*      Principio

<sup>1</sup> I prodotti possono essere immessi in commercio se:

- a. sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e
- b. sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica a:

- a. prodotti soggetti a omologazione;
- b. sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;
- c. prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione;
- d. prodotti soggetti a un divieto d'importazione;

- e. prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4.

<sup>3</sup> Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l'immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l'inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale.

*Art. 16b* Misure volte a impedire la discriminazione di produttori svizzeri

I produttori in Svizzera che producono unicamente per il mercato interno possono immettere in commercio i loro prodotti conformemente alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a.

## **Sezione 2: Derrate alimentari**

*Art. 16c* Obbligo di autorizzazione

Per l'immissione in commercio di derrate alimentari alle quali si applica l'articolo 16a capoverso 1 e non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

*Art. 16d* Condizioni e forma dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'UFSP rilascia l'autorizzazione se:

- a. il richiedente:
  - 1. prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a, e
  - 2. rende verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE; e
- b. non è minacciato un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di decisione di portata generale ed è valida per le derrate alimentari dello stesso genere.

<sup>3</sup> Il richiedente deve indicare un recapito in Svizzera.

<sup>4</sup> L'UFSP decide nei due mesi successivi alla presentazione della domanda.

## **Sezione 3: Informazione sul prodotto**

*Art. 16f*

<sup>1</sup> Per i prodotti immessi in commercio in virtù del presente capitolo, l'informazione sul prodotto è disciplinata:

- a. dalle prescrizioni tecniche in base alle quali il prodotto è stato fabbricato;

- b. trattandosi di derrate alimentari e materie prime, dall'obbligo di indicare il Paese produttore secondo la legge del 9 ottobre 1992<sup>3</sup> sulle derrate alimentari;
- c. dall'articolo 4a.

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 4a capoverso 1 lettera b, è sufficiente che l'informazione sul prodotto, inclusi le avvertenze e i consigli di prudenza come anche le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, siano redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

<sup>3</sup> L'informazione sul prodotto e la presentazione dello stesso non devono dare l'impressione che il prodotto sia conforme alle prescrizioni tecniche svizzere.

*Art. 17 cpv. 2 lett. c e 3*

<sup>2</sup> Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto è tuttavia liberato dall'onere della prova se:

- c. un importatore può rendere verosimile che immette in commercio gli stessi prodotti dello stesso produttore che sono già stati legalmente immessi sul mercato svizzero.

<sup>3</sup> La prova va redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

*Titolo prima dell'art. 19*

## **Sezione 2: Sorveglianza del mercato**

*Art. 19*                      Competenze degli organi di esecuzione

<sup>1</sup> Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria.

<sup>2</sup> Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e.

<sup>3</sup> Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui:

- a. le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o
- b. un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili.

<sup>3</sup> RS 817.0

<sup>4</sup> In particolare, gli organi di esecuzione possono:

- a. proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
- b. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro;
- c. vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
- d. confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.

<sup>5</sup> Gli organi di esecuzione non possono ordinare misure che richiedono a posteriori una modifica strutturale di un prodotto legalmente immesso in commercio.

<sup>6</sup> Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.

<sup>7</sup> Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione.

<sup>8</sup> Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>4</sup> sulla procedura amministrativa.

*Art. 19a*            Obbligo di collaborazione e di informazione

Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare all'esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

*Art. 20*            Sorveglianza dei prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere

<sup>1</sup> Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell'articolo 16a capoverso 1:

- a. va fornita la prova che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche secondo l'articolo 16a capoverso 1 lettera a; e
- b. va reso verosimile che il prodotto è legalmente immesso in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE.

<sup>2</sup> Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell'articolo 16b, va fornita la prova di cui al capoverso 1 lettera a.

<sup>3</sup> L'organo di esecuzione ha le competenze di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2. Può esigere che le prescrizioni tecniche estere indicate e l'eventuale dichiarazione di conformità o certificato di conformità siano presentati in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

<sup>4</sup> Se dal controllo risulta che non sono state fornite le prove di cui ai capoversi 1 o 2 oppure che il prodotto presenta un rischio per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, l'organo di esecuzione adotta le misure adeguate conformemente all'articolo 19.

<sup>5</sup> L'organo cantonale di esecuzione che ha eseguito il controllo può chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale secondo l'articolo 19 capoverso 7.

<sup>6</sup> Se il controllo di cui al capoverso 3 concerne una derrata alimentare e la protezione della popolazione rende necessario revocare un'autorizzazione, l'organo cantonale di esecuzione ne fa domanda all'UFSP.

#### *Art. 20a*      Rimedi giuridici

<sup>1</sup> La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>3</sup> La Commissione della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni di portata generale di cui agli articoli 19 capoverso 7 e 20.

#### *Art. 20b*      Protezione dei dati

<sup>1</sup> Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>5</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un'esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.

#### *Titolo prima dell'art. 21*

*Concerne soltanto il testo francese.*

#### *Art. 21*      Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni si scambiano informazioni e documenti, qualora ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge o per l'applicazione di prescrizioni tecniche.

<sup>5</sup> RS 235.1

*Art. 22 rubrica, nonché cpv. 1 e 2*

*Rubrica. Concerne soltanto il testo francese.*

<sup>1</sup> L'autorità incaricata di applicare prescrizioni tecniche o di sorvegliarne l'applicazione può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere come pure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche.

<sup>2</sup> Può trasmettere alle autorità estere oppure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche informazioni e documenti non accessibili al pubblico se è garantito che:

*Art. 27*                    Documenti esteri

Gli articoli 23–26 e 28 sono parimenti applicabili ai documenti esteri.

*Art. 28 lett. c*

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:

- c. rilascia dichiarazioni attestanti la conformità con prescrizioni tecniche estere per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione.

*Art. 28a*                    Mancata richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 16c

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. senza l'autorizzazione di cui all'articolo 16c immette in commercio in Svizzera derrate alimentari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere;
- b. contravviene alle condizioni o agli oneri stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 16c;
- c. fornendo indicazioni inesatte e difficili da verificare per l'autorità competente, ottiene in modo fraudolento un'autorizzazione di cui all'articolo 16c.

*Art. 31*                    Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Le autorità competenti della Confederazione tengono elenchi:

- a. delle categorie di prodotti e dei prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero secondo gli articoli 16a capoverso 2 e 20;
- b. delle decisioni di portata generale di cui all'articolo 16d capoverso 2 passate in giudicato.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Il presidente: Alain Berset

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 23 giugno 2009<sup>6</sup>

Termine di referendum: 1° ottobre 2009

<sup>6</sup> FF 2009 3843

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge del 21 giugno 1932<sup>7</sup> sull'alcool**

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Salva la restrizione prevista nel capoverso 3, i prodotti alcoolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione non sono sottoposti alle disposizioni della presente legge, in quanto il loro tenore alcoolico non superi il 15 per cento del volume, o il 18 per cento del volume trattandosi di vini naturali di uve fresche.

*Art. 23<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a*

<sup>1</sup> All'imposta sulle acquaviti sono assoggettati:

- b. i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento del volume, le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle;

<sup>2</sup> L'imposta è ridotta del 50 per cento per:

- a. i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume;

### **2. Legge del 30 aprile 1997<sup>8</sup> sulle telecomunicazioni**

*Art. 34 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> L'Ufficio federale può limitare o vietare l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di radiocomunicazione che interferiscono o possono interferire con le utilizzazioni dello spettro delle frequenze che necessitano di una protezione particolare. Questa disposizione è applicabile anche se gli impianti sono conformi alle disposizioni relative all'offerta e all'immissione in commercio.

<sup>7</sup> RS 680

<sup>8</sup> RS 784.10

### 3. Legge del 29 aprile 1998<sup>9</sup> sull'agricoltura

*Art. 159a* Prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione.

*Art. 173 cpv. 1 lett. k<sup>quater</sup>*

<sup>1</sup> Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

k<sup>quater</sup>. importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione vietati (art. 159a);

### 4. Legge dell'8 ottobre 1999<sup>10</sup> sui prodotti da costruzione

*Titolo prima dell'art. 11*

#### Sezione 5: Sorveglianza del mercato

*Art. 11* Organi di controllo

Il Consiglio federale designa gli organi di controllo responsabili della sorveglianza del mercato. Può assegnare compiti di controllo ai Cantoni nonché a organizzazioni professionali di diritto pubblico o privato.

*Art. 12 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi fabbrica o mette in commercio prodotti da costruzione non può ostacolare gli organi di controllo nella loro attività di sorveglianza del mercato ed è tenuto a fornire gratuitamente le informazioni necessarie.

<sup>9</sup> RS 910.1

<sup>10</sup> RS 933.0

## 5. Legge federale del 25 marzo 1977<sup>11</sup> sugli esplosivi

*Introduzione di un'abbreviazione*

(LEspl)

*Art. 2a* Polizia e vigili del fuoco

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione della presente legge, del tutto o in parte, la polizia e i vigili del fuoco.

<sup>2</sup> Può prevedere disposizioni speciali per tali corpi.

*Art. 12 cpv. 5, primo periodo*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

*Art. 14 rubrica, nonché cpv. 1, 2 secondo periodo, 3<sup>bis</sup> e 6*

*Rubrica. Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>2</sup> ... Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.

<sup>3bis</sup> Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l'emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.

<sup>6</sup> Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate di eseguire il presente articolo sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>12</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

*Art. 15 cpv. 4*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

*Art. 20 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 28 cpv. 1, secondo periodo, e 2*

<sup>1</sup> ... È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 3.

<sup>2</sup> L'Amministrazione delle dogane vigila sull'importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici.

<sup>11</sup> RS 941.41

<sup>12</sup> RS 831.10

*Art. 29 cpv. 4, secondo periodo*

<sup>4</sup> ... Il Consiglio federale può prevedere un termine di conservazione più lungo.

*Art. 33 cpv. 3*

<sup>3</sup> In collaborazione con le autorità cantonali competenti, l'Ufficio centrale verifica mediante controlli per campionatura che gli esplosivi e i pezzi pirotecnici messi in commercio siano conformi alle prescrizioni legali.

*Art. 36*

Le decisioni inerenti ai permessi d'uso ai sensi dell'articolo 14 possono essere impugnate mediante ricorso all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

*Art. 43 cpv. 5 e 6*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*